

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 26/02/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale, chiede:

- il rimborso della somma complessiva di € 2.167,74, così ripartita: € 22,27 a titolo di "Commissioni di gestione" ed € 104,38 a titolo di "Commissioni di attivazione", secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già ottenuto in sede di conteggio estintivo; € 1.834,35 a titolo di "costi di intermediazione", € 157,23 a titolo di "spese di istruttoria" ed € 49,51 a titolo di "oneri erariali ed alle altre spese amministrative", secondo il criterio della curva degli interessi;
- gli interessi legali dalla data di estinzione al saldo.

Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in

realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti presso l'ATC o l'Ente pensionistico; fa presente che il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "*degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori*";
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 1.170,62, quale "*mera liberalità*";
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico);
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- la non rimborsabilità delle spese di istruttoria, essendo relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione*

temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.

“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, accerta la natura *recurring*, della *commissione di gestione*, in quanto remunerativa anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia.

Hanno, per contro, natura *up front* le restanti voci di costo, poiché remunerative esclusivamente di attività precontrattuali; il relativo rimborso dovrà avvenire secondo la curva degli interessi". Con specifico riferimento alle spese indicate alla lett. E) non risulta possibile individuare, in detta voce, la somma pagata a titolo di oneri erariali e quella corrisposta ad altro titolo (spese postali, etc.).

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	5,85%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,94%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	commissione di attivazione (<i>up front</i>)	€ 2.250,00	€ 1.275,00 ○	€ 786,09 ●	○	€ 1.170,62	-€ 384,53
○	commissione di gestione (<i>recurring</i>)	€ 120,00	€ 68,00 ○	€ 41,92 ○	●	€ 45,73	€ 0,00
○	spese di istruttoria (<i>up front</i>)	€ 450,00	€ 255,00 ○	€ 157,22 ●	○		€ 157,22
○	spese lett. E) (<i>up front</i>)	€ 141,70	€ 80,30 ○	€ 49,51 ●	○		€ 49,51
○	costi di intermediazione (<i>up front</i>)	€ 5.250,00	€ 2.975,00 ○	€ 1.834,20 ●	○		€ 1.834,20
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.656,40
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.656,40, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI